

Normativa e prassi

Iva, non cambiano le percentuali per la cessione di bovini e suini

5 Giugno 2019

Sono interessati i produttori agricoli che usufruiscono del regime speciale previsto dall'articolo 34 del Dpr 633/1972 e determinano la detrazione d'imposta con modalità forfetaria



Prorogate, per un altro anno, le percentuali, rispettivamente del 7,65% e del 7,95%, di compensazione Iva applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina (**Tabella A**, parte prima, allegata al Dpr 633/1972), fissate dall'**articolo 1**, comma 2, del Dm 26 gennaio 2016.

La disposizione interessa i produttori agricoli che applicano il regime speciale previsto dall'**articolo 34**, Dpr 633/1972), in base al quale determinano con modalità forfetaria (e non analitica) l'Iva pagata ai fornitori per le cessioni, appunto, di bovini e suini vivi.

Ad ampliare la finestra agevolativa fino all'anno d'imposta 2019, il **decreto 29 marzo 2019** del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri. Il nuovo calendario (e relativi limiti) è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, **comma 506**, legge 205/2017), secondo cui *"le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento". L'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro annui"*.

La norma che proroga le percentuali all'anno in corso ha effetto retroattivo con decorrenza dal 1° gennaio 2019, di conseguenza, i contribuenti dovranno considerare tali valori già a partire dalla prima liquidazione Iva periodica 2019.

di
r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/iva-non-cambiano-percentuali-cessione-bovini-e-suini>